



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

Servizio I
"Assetto Istituzionale e Territoriale degli Enti Locali"

Prot. 14641

Palermo li, 8/10/2018

Responsabile procedimento: Funzionario direttivo dr.ssa Daniela Leonelli (tel. 091/7074405 – fax 091/7074603)
E-mail: d.leonelli@regione.sicilia.it

Oggetto: Comune di VALGUARNERA CAROPEPE – Quesito su modalità di voto per la mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio comunale – Richiesta parere.

Trasmessa via pec

- Al Consigliere comunale Dragà Concetta
c. p.c. - Al Segretario comunale di

VALGUARNERA CAROPEPE

In riscontro alla richiesta di parere giuridico acquisita in data 05/10/2018 al prot. n. 14551, avente come oggetto "*Sfiducia al Presidente del Consiglio comunale – Consiglio comunale con 15 componenti*", si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, si precisa che il Dipartimento Regionale per le Autonomie Locali, e per esso il Servizio I, non fornisce pareri su casi specifici, ma svolge attività di orientamento ed indirizzo generale sull'assetto e sul funzionamento degli Enti locali, attraverso una consulenza giuridico - amministrativa in favore degli Organi istituzionali degli Enti locali siciliani.

Si precisa, inoltre, che l'assistenza giuridico/amministrativa degli organi comunali, è funzione assegnata ai Segretari degli enti locali dall'art. Art. 97, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267. Destinatari delle predette funzioni di assistenza e di attività consultiva del Segretario sono gli "*Organi dell'Ente*", ai quali il Segretario deve fornire il proprio supporto e la propria consulenza aventi contenuto giuridico, fermo restando, comunque, che la definizione dei procedimenti amministrativi rimane ancorata alle precise competenze e responsabilità delle Amministrazioni locali.


Con la Circolare n. 7/2008 è stato precisato che i pareri rilasciati da questo Dipartimento, per la loro natura di mera interpretazione, non possono essere annoverati fra gli atti generali di imposizione, per cui, essendo non vincolanti, possono essere disattesi dall'Ente richiedente che resta libero, nell'ambito della propria autonomia, di adottare comportamenti difformi.

Stante quanto premesso, si comunica che la richiesta non può essere accolta in quanto non è stata presentata supportata dal parere del Segretario che, in conformità alla citata circolare n. 7/2008 di questo Dipartimento, deve esprimere l'orientamento che l'Ente richiedente ritiene applicabile alla fattispecie.

Tanto si rappresenta.

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

dr.ssa Daniela Leonelli



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dr.ssa Maria Giovanna Diliberto

Art. 11-bis

Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale ⁽³⁶⁾.

1. Nei confronti del presidente del consiglio provinciale e del presidente del consiglio comunale può essere presentata, secondo le modalità previste nei rispettivi statuti, una mozione motivata di revoca. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica di presidente.

(36) Articolo aggiunto dall'art. 10, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 6 (vedi anche, per l'adeguamento degli statuti dei comuni e delle province alle disposizioni di cui al presente articolo, il comma 2 dello stesso articolo).

Art. 12

Predisposizione dei modelli di schede di votazione.

1. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132*.

2. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per gli enti locali adeguerà, con proprio decreto, i modelli di schede di votazione per i vari tipi di elezioni amministrative, conformemente a quanto previsto nella presente legge, prevedendo che i contrassegni di lista siano riprodotti a colore ⁽³⁷⁾.

(37) Si veda, in argomento, il *Dec.Ass. 28 aprile 1998*, avente ad oggetto: "Sostituzione dei modelli delle schede di votazione per l'elezione dei Presidenti delle Province regionali e dei Consigli provinciali, dei Sindaci e dei Consigli comunali e dei Consigli circoscrizionali".

Art. 13

Ammissione degli elettori al voto nel secondo turno di votazione.

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, ed il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26 sono sostituiti dal seguente:

... ⁽³⁸⁾.

3. Non è necessaria la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista e della collegata candidatura alla carica di presidente quando la stessa viene presentata insieme a quella per l'elezione del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno.

4. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione della lista.

2. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 7 novembre 1997, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

3. Al comma 7 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, sono soppresse le parole "ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con sistema proporzionale".

4. È abrogato il comma 8 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22.

Art. 10.

Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

'Art. 11 bis. - Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale. - 1. Nei confronti del presidente del consiglio provinciale e del presidente del consiglio comunale può essere presentata, secondo le modalità previste nei rispettivi statuti, una mozione motivata di revoca. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica di presidente.'

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province regionali adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui all'art. 11 bis della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, introdotto dal comma 1.

Art. 11.

Relazione sullo stato di attuazione del programma

1. All'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

'2 bis. Il sindaco partecipa alla seduta del consiglio dedicata alla valutazione della relazione di cui al presente articolo.'

Art. 12.

Consulta dei cittadini migranti

1. I comuni nel cui territorio siano presenti comunità di cittadini residenti provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea, istituiscono e disciplinano con regolamento la Consulta dei cittadini migranti. A tal fine i comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui al presente articolo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inosservanza l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica provvede in via sostitutiva.

Art. 13.

Decorrenza

1. Le disposizioni contenute nella presente legge producono effetti a decorrere dall'1 gennaio 2012, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 6, 10 e 12.

Art. 14.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana*.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 aprile 2011.

LOMBARDO

CHINNICI

Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1 e all'art. 5, commi 1 e 2:

- L'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, recante "Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano risulta il seguente:

«*Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.* - 1. Nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una lista presentata per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati della lista interessata.

3. *La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per la lista ad esso collegata; il voto espresso soltanto per la lista di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato ed il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista collegata. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.*

4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

5. *Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. All'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito il restante terzo dei seggi. Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco è attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora più liste non collegate al sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.*

5 bis. *Nei comuni con popolazione sino a 3 mila abitanti, alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. Alla lista che è collegata al candidato sindaco che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto, è attri-*

risultato delle votazioni con l'assistenza di tre scrutatori da lui designati e votati dal Consiglio, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il Consigliere che reiteratamente violi il regolamento o chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta, autorizza le trasferte dei Consiglieri, nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio.

Il Presidente, come previsto dal regolamento, per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del Consiglio e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune; può disporre di un adeguato e idoneo ufficio e di personale comunale in relazione alle disponibilità del Comune.

Articolo 17

Revoca su mozione di sfiducia

Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati su mozione di sfiducia proposta da almeno sei Consiglieri e votata per appello nominale dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

La mozione di sfiducia deve essere motivata ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

Se la mozione è approvata si procede nella stessa seduta alla nuova elezione del Presidente o Vice Presidente con precedenza su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno.

La mozione non può essere presentata prima di dodici mesi dall'insediamento.

Nel caso in cui la mozione venga respinta dal Consiglio Comunale non può essere ripresentata prima che siano trascorsi nove mesi.

Articolo 18

Il Consigliere anziano

E' Consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.

In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano è considerato tale il Consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente.

Qualora non siano presenti in aula il Presidente o il vice Presidente, il Consigliere anziano presente in aula, trascorsa un ora dal previsto inizio della riunione, procede all'appello dei Consiglieri e ai conseguenti adempimenti previsti dal regolamento.

Il Consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al Presidente e al Segretario, i verbali delle deliberazioni.

Articolo 19

I gruppi consiliari

I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da due o più componenti di norma eletti nella stessa lista, salva diversa scelta da comunicare al Presidente del Consiglio e al Segretario comunale, con le modalità previste dal regolamento. Il Consigliere singolo può far parte del gruppo misto.

Si precisa che in caso di appartenenti a partiti politici riconosciuti a livello nazionale il gruppo politico può essere rappresentato anche da un solo consigliere.

Ogni gruppo nomina un capogruppo.